

## **INTERPELLANZA**

Il signor **Fabrizio Sirica** presenta la seguente interpellanza:

### **“Confusione sulla Canapa light?”**

Avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 LOC, art. 36 Regolamento Comunale della città di Locarno), presentiamo la seguente interpellanza relativa a fare chiarezza sulla politica che il Municipio intende adottare riguardo alla vendita di canapa “light”.

Nelle ultime settimane sta tenendo banco sui media la discussione riguardo ai permessi di vendita della cosiddetta canapa light, soprattutto a seguito delle posizioni restrittive adottate da diverse amministrazioni comunali, come ad esempio Chiasso, a Balerna e Lugano. Ma permettetemi, prima di esporre i miei quesiti, di tentare di fare chiarezza a livello terminologico e giuridico.

A legiferare sulle sostanze psicotrope vi è a livello federale la Legge sugli stupefacenti (LStup), secondo la quale la canapa con tenore inferiore all' 1% di THC (il principio attivo stupefacente, quello che “dà l'effetto psicoattivo”) è legale.

La canapa cosiddetta “light” è quella qualità di canapa contenente un tenore di THC inferiore a 1%, pertanto è una sostanza non stupefacente e legale. Il principio attivo dominante nel caso della canapa light è il cannabidiolo (CDB), il quale, come recentemente dichiarato dal farmacista cantonale dott. Giovan Maria Zanini ai microfoni della SI – non altera la percezione ma fornirebbe un semplice effetto rilassante.

Nella maggior parte dei Cantoni la coltivazione e la vendita di questa qualità di canapa è possibile con una semplice notifica. In Ticino, tuttavia, vi è una legge a livello cantonale datata 24 giugno 2002, la cosiddetta Legge sulla canapa (LCan). Questa legge si è resa necessaria nei primi anni del nuovo millennio per contrastare il fenomeno dei “canapai”, negozi che aggiravano la LStup vendendo “sacchetti profumati”, teoricamente smerciati per profumare gli spazi abitativi, ma nella pratica acquistati dai consumatori per l'effetto ricreativo. Sottolineo che negli intenti della legge si trattava di arginare il consumo di canapa “stupefacente” e illegale.

Stando a quanto riportato dai media, il Municipio di Locarno parrebbe intenzionato a seguire la linea tracciata dal Comune di Chiasso e adottare una specifica ordinanza per vietarne la vendita. Sempre da fonte giornalistica parrebbe essere pendente una richiesta di autorizzazione per la vendita di prodotti a base di canapa light.

Come ha chiarito il Consiglio di Stato rispondendo all'interrogazione del deputato Giorgio Galusero, al quale hanno fatto eco le dichiarazioni del direttore della Commissione della concorrenza (Comco), negare la vendita di un prodotto legale sulla base della legge cantonale o di un'ordinanza municipale si scontrerebbe con il diritto superiore, nella fattispecie la Legge federale sul mercato interno (LMI) e con il principio di libertà economica tutelato dalla nostra Costituzione (art. 27). È dunque probabile che se eventuali preavvisi negativi venissero impugnati, i ricorrenti si vedrebbero dar ragione dall'istanza predisposta.

Non dimentichiamo che la LCan fu concepita per controllare ed evitare stratagemmi, ossia la vendita di prodotti di cui veniva fatto, illegalmente, un uso stupefacente. Nella fattispecie applicare la LCan per la canapa light (prodotto completamente legale per ogni suo utilizzo) tradirebbe il principio originale della legge, oltre ad essere in contraddizione col diritto superiore.

Il mio auspicio è che il Municipio non voglia “aprire l'ufficio complicazione cose semplici”,

per dirla citando il deputato PPD Alex Pedrazzini, che con queste parole ha commentato dalle colonne del settimanale il Caffè quanto sta avvenendo.

Ritengo che l'accanimento che si sta osservando nei riguardi della canapa light, risponda ad un preciso disegno politico volto a demonizzare la canapa, mentre in tutto il mondo (compreso il resto della Svizzera, ultimo caso in ordine cronologico il Comune di Lucerna), si sta affrontando con pragmatismo la situazione e si stanno implementando progetti di regolamentazione anche della qualità di canapa stupefacente, in Ticino stiamo facendoci riconoscere per chiusura mentale e approcci dogmatici ed eccessivamente ideologici, che si scontrano con la realtà dei fatti e, nel caso della canapa light, anche con il diritto superiore. Tenuto conto di queste considerazioni, chiediamo mediante interpellanza:

- 1) Il Municipio intende regolamentare la vendita della canapa light mediante ordinanza?
- 2) Il Municipio è consapevole del fatto che un preavviso negativo, basato sulla LCan, sarebbe impugnabile e con buone probabilità rovesciabile secondo il diritto superiore?
- 3) Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il Municipio non ritiene più pragmatico e lungimirante concedere in maniera rapida preavvisi favorevoli alle richieste di autorizzazione?

Nell'attesa di una risposta, vi porgo i miei cordiali saluti.”

## **LA RISPOSTA**

A nome del Municipio risponde il municipale capodicastero Sicurezza **Niccolò Salvioni**:

- 1) Il Municipio intende regolamentare la vendita della canapa light mediante Ordinanza?  
No, il Municipio non intende regolamentare la vendita della canapa light mediante Ordinanza ritenendo che le normative vigenti in materia siano sufficienti.
- 2) Il Municipio intende regolamentare la vendita della canapa light mediante Ordinanza?  
Il Municipio è consapevole del fatto che un preavviso negativo, basato sulla LCan, sarebbe impugnabile e con buone probabilità rovesciabile secondo il diritto superiore?  
Il Municipio non ha competenze decisionali in materia in quanto la decisione finale spetta alle competenti autorità cantonali. Per il suo preavviso, l'Esecutivo comunale, si attiene quindi a quanto previsto attualmente dalla LCan ed in particolare all'art. 6.
- 3) Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il Municipio non ritiene più pragmatico e lungimirante concedere in maniera rapida preavvisi favorevoli alle richieste di autorizzazione?

Come specificato in precedenza ci si attiene alla specifica normativa vigente nel Cantone Ticino per valutare se concedere o meno preavvisi favorevoli per coloro che ne hanno fatto richiesta. Ogni caso sarà valutato tenendo conto di queste peculiarità. Il Municipio non può e non vuole sottovalutare alcuni aspetti non chiari in materia. Si fa in particolare riferimento a quanto dichiarato dall' Ufficio federale della salute pubblica che definisce ancora insufficienti gli esami clinici sugli effetti del THC, presente anche nella canapa light.”

L'interpellante si dichiara parzialmente soddisfatto.